





AZIENDA UNITA' SANITA' LOCALE RIETI Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781 Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577

DIREZIONE GENERALE

Relazioni Sindacali: Sig.ra Maria Rotili Tel. 0746278706 – Fax 0746 278767 – email: m.rotili@asl.rieti.it

Prot.

Rieti, 20 LUG, 2000


Al Sig. Presidente del Collegio Sindacale dell'Azienda USL Rieti sede

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo integrativo quadriennio 2002/2005 – Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica Veterinaria sottoscritto il 3 novembre 2005, si trasmette in allegato l'ipotesi di contratto collettivo integrativo quadriennio 2002-2005, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.


Distinti saluti.

L/IL DIRETTORE GENE



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI





U.O.C. Amministrazione del personale dipendente, a convenzione e collaborazioni DIRETTORE: dott. Roberto Longari

Tel. 0746/278616 - FAX 0746/278617 - email: r.longari@asl.rieti.it

Prot.	

Rieti.

Al Collegio Sindacale Sede

OGGETTO: Relazione illustrativa tecnico-finanziaria alla ipotesi di contratto collettivo integrativo dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 2002\2005.

La ipotesi di contratto collettivo integrativo dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritta il 13 luglio 2009, fa seguito al contratto integrativo aziendale del 19.02.2004 che, tuttavia, non aveva portata di accordo generale, con riferimento a tutte le materie riservate alla contrattazione integrativa, ma si limitava a riunire in un unico testo le intese raggiunte su alcune questioni, quali l'organizzazione del lavoro e la libera professione intramuraria.

La nuova ipotesi di contratto si pone invece, per la prima volta a livello aziendale, l'obiettivo di regolare in modo organico il complesso degli istituti contrattuali, disciplinabili in sede decentrata.

La maggior parte delle norme contrattuali concordate riguarda la disciplina giuridica dei vari istituti previsti dai contratti di lavoro e non ha riflessi diretti sul bilancio aziendale.

In particolare, nella prima parte dell'accordo, dall'art. 1 all'art. 19, sono contenute le norme in materia di relazioni e diritti sindacali, compresa la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, le norme in materia di prerogative e diritti sindacali, la disciplina

delle forme di partecipazione, la disciplina relativa a tempi, modalità e procedure della contrattazione integrativa.

Il sistema delle relazioni sindacali delineato dall'accordo è improntato ai principi di responsabilità, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti.

L'ipotesi di contratto prevede che il sistema delle relazioni con le rappresentanze sindacali aziendali e le OO.SS. sia strutturato in modo coerente con l'obiettivo primario di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza delle Aziende di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.

La norma seguente (art. 20) disciplina l'istituto della mobilità interna in conformità alle previsioni del CCNL, definendo, in particolare, nella specifica fattispecie della mobilità d'urgenza, clausole a tutela dei dirigenti e, nel contempo, attente alle esigenze organizzative aziendali.

L'art. 21 (Sostituzioni) ha scopo meramente riepilogativo della disciplina già fissata dal CCNL per le ipotesi di sostituzione di dirigenti di struttura assenti dal servizio per varie cause; le indennità ivi previste sono quelle già determinate dal CCNL e sono finanziate nell'ambito del fondo contrattuale per la retribuzione di posizione.

Gli artt. 22, 23, 25 e 26 regolamentano l'orario di lavoro e di servizio dei dirigenti e i turni di guardia, con la definizione di clausole che aggiornano la precedente regolamentazione, risalente all'accordo del 19.02.2004, per adeguarla alle mutate esigenze organizzative e che hanno lo scopo di contemperare le esigenze di servizio e di flessibilità delle strutture aziendali con le esigenze dei lavoratori, tenendo conto, altresì, delle innovazioni introdotte nell'ordinamento dalle normative a carattere generale sull'orario di lavoro, e da ultimo dai decreti legislativi n. 66\2003; n. 213\2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi di guardia all'interno o al di fuori dell'orario di lavoro l'ipotesi di contratto rinvia ad una specifica sessione negoziale da effettuarsi e concludersi entro 60 gg. dalla sottoscrizione definitiva del contratto.

L'art. 27 disciplina il servizio di pronta disponibilità.

Con riferimento a tale norma, si segnala che le parti hanno concordato di utilizzare la facoltà, prevista dall'art. 62, comma 6, del CCNL 1994\97, di incrementare la misura dell'indennità di pronta disponibilità, in favore dei dirigenti medici che effettuano turni di



pronta disponibilità pomeridiana nonché in favore dei dirigenti veterinari che effettuano turni di reperibilità notturni.

L'incremento è stato determinato, per gli anni 2006, 2007 e 2008 nella misura massima di € 40,00 per turno, rispetto al valore indicato nell'art. 110 comma 6 del D.P.R. 384\1990 e nell'art. 17, comma 7, del CCNL 2002\2005 e l'erogazione dello stesso è legata alle disponibilità economiche effettivamente presenti, per gli anni di riferimento, nel fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

Si precisa che tale fondo presenta un residuo attivo di \in 464.110,36 per l'anno 2006; di \in 363.580, 61 per l'anno 2007 e di \in 190.330,67 per l'anno 2008 che consente di far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

Per gli anni successivi al 2008 l'incremento sarà stabilito a consuntivo, in relazione al numero dei turni effettuati e alle disponibilità del fondo citato.

L'art. 24 dell'accordo disciplina il servizio mensa e il servizio sostitutivo mediante buoni pasto: la regolamentazione concordata è conforme alle direttive regionali emanate in materia, ed in particolare alla Circolare della Regione Lazio prot. n. 142226/D4/43/01 del 02.12.2008.

Le ulteriori norme contenute negli artt. 28, 29, 30 e 32 non hanno portata particolarmente innovativa, ma si limitano a ribadire e precisare principi e regole già contenuti nel CCNL.

Si segnala, infine, che in materia di libera professione intramoenia, l'art. 31 dell'ipotesi di contratto fissa i principi generali che dovranno poi essere tradotti in un apposito regolamento definito da una commissione mista, prevista dallo stesso articolo.

Distinti saluti.

L DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Bellini



-D